

Le caratteristiche della parte del territorio marchigiano dove si produce il Ciauscolo e le sue condizioni climatiche sono legate alla presenza, nella parte occidentale, della catena appenninica umbro-marchigiana e, in quella orientale, del mare Adriatico. Il territorio in questione degrada dalla zona montuosa più interna, con vette che superano anche i 2000 metri, a quella collinare che si addolcisce e abbassa sempre più man mano che ci si avvicina alla costa adriatica. L'idrografia è rappresentata da numerosi corsi d'acqua a decorso breve ed aventi un percorso ortogonale alla costa.

Fa eccezione il percorso iniziale dell'Esino che rimane parallelo alla costa. Dalla distribuzione delle piogge, che fa registrare dei minimi nel periodo estivo si intuisce che il clima dell'area interessata alla produzione del Ciauscolo sia di tipo mediterraneo nella zona litoranea e sulle prime e più basse colline, mentre diventa di tipo submediterraneo nelle colline più interne. Addirittura lo si potrebbe definire di tipo continentale, seppur con influssi mediterranei, nella parte montuosa per l'entità delle precipitazioni e per il livello delle temperature.

Secondo la definizione etimologica del nome «ciauscolo, ciavuscolo» deriverebbe da «*ciabusculum*» ossia piccolo cibo o piccolo pasto, spuntino consumato a piccole dosi, fedelmente con la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena.

Le consolidate tecniche e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura attuate per l'ottenimento del prodotto di salumeria Ciauscolo, sono direttamente riconducibili alla sapiente tradizione delle popolazioni contadine e rurali del territorio Piceno. La macellazione e la lavorazione domestica del maiale, infatti, sono sempre state momenti di socializzazione tra le famiglie ed i vicini, nonché un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro al proprietario del fondo («padrone»). Sempre la mattazione domestica del maiale e la successiva lavorazione hanno rappresentato un tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo sociale, del quale la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne custodisce la memoria. La tradizionalità della lavorazione, la stagionatura e la conservazione del prodotto alimentare «Ciauscolo» sono direttamente riconducibili ai secoli passati tanto che oggi, come in passato, i processi di lavorazione e stagionatura del tradizionale «Ciauscolo» continuano a caratterizzare gli elementi essenziali del prodotto finale.

La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione del «Ciauscolo».

#### Art. 7.

##### *Etichettatura*

Il «Ciauscolo» I.G.P. può essere immesso al consumo non confezionato, ovvero confezionato sotto vuoto o in atmosfera modificata, intero o in tranci o porzionato alla seguente condizione: spessore minimo mm 2.

La designazione della denominazione «Ciauscolo», seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato e/o dal simbolo grafico comunitario.

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non assumano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente e/o il consumatore. È consentito, altresì, indicare il nome o ragione sociale delle aziende

suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista nel presente articolo.

La dicitura «Ciauscolo» deve essere riportata in lingua italiana.

25A01992

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2025.

**Riconoscimento della Pontificia Università Salesiana di Roma e della Pontificia Facoltà Auxilium di Roma quali istituzioni accademiche di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.**

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 1, commi 594 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1929, n. 130, recante la «Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1994, recante «Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici»;

Vista la convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visto l'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea;

Vista la legge 15 aprile 2024, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali» ed in particolare l'art. 9 concernente il «Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero» a tenore del quale «Per l'esercizio della professione di cui all'art. 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'art. 2 rilasciati da università italiane»;

Vista la nota del 4 giugno 2024, prot. n. 115/VIII/3, con cui la pontificia facoltà di scienze dell'educazione Auxilium ha richiesto al MUR il riconoscimento quale istituzione di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;

Vista la nota avente protocollo MUR n. 9394 del 19 giugno 2024, con cui la Pontificia Università Salesiana ha richiesto al MUR il riconoscimento quale istituzione di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;

Ritenuto di poter riconoscere quali istituzioni universitarie estere di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale la Pontificia Università Salesiana di Roma e la Pontificia Facoltà Auxilium di Roma così come operato con i due decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 2 gennaio 1990, in applicazione di quanto disposto all'art. 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, non essendo intervenuti, *medio tempore*, fattori idonei a determinare una revisione di quanto ivi stabilito;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) in data 22 gennaio 2025;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Ai sensi e limitatamente agli scopi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge 15 aprile 2024, n. 55, la Pontificia Università Salesiana di Roma e la Pontificia Facoltà Auxilium di Roma sono istituzioni accademiche riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

2. I titoli di studio nelle discipline indicate agli articoli 2 e 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, rilasciati a fronte di programmi di studio corrispondenti svolti presso le sole sedi di Roma rispettivamente della Pontificia Università Salesiana e della Pontificia Facoltà Auxilium e corredati dal «Diploma Supplement», sono equipollenti ai titoli italiani, ai soli fini dell'esercizio della professione e per l'iscrizione ai relativi albi di cui agli articoli 2 e 4 della citata legge 15 aprile 2024, n. 55.

#### Art. 2.

1. L'art. 1 comma 2 si applica anche agli studenti che hanno conseguito i titoli di cui al medesimo comma nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 15 aprile 2024, n. 55 e la pubblicazione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

*Il Ministro:* BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 439

25A02012

